



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – CCI per il personale non dirigente **PARTE ECONOMICA** **Anno 2022**

*L'anno **duemilaventidue (2022)** il giorno **6** del mese di **ottobre**, nella sede della Provincia di Ancona, sulla base delle linee di indirizzo fornite dal Presidente della Provincia con Decreto n. 122 del 1/9/2022, ha avuto luogo l'incontro tra la parte Pubblica e la parte Sindacale, al termine del quale le parti sottoscrivono il contratto collettivo integrativo - CCI triennio 2019/2021, parte economica 2022, nel testo allegato. Seguono le sottoscrizioni:*

per la PARTE PUBBLICA:

.....

per la PARTE SINDACALE:

a) Rappresentanza sindacale unitaria (RSU)

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

b) Rappresentati organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

Le Parti prendono atto:

- della determinazione dirigenziale del Settore I n. 852 del 30/6/2022, adeguata con determinazione n. 1111 del 30.08.2022, con cui si costituiva il fondo risorse decentrate del personale non dirigente 2022, fondo certificato dal Collegio dei Revisori con verbale n. 38 del 25.8.2022;
- che le risorse decentrate per l'anno 2022 ammontano complessivamente ad € 1.273.357,85 di cui € 920.801,86 di parte stabile ed € 352.555,99 di parte variabile, di cui € 212.211,38 di risorse per specifiche disposizioni di legge, al netto dei contributi e dell'IRAP;
- che la quantificazione delle risorse decentrate 2022 rispetta la disposizione introdotta dall'art.23, comma 2, D.Lgs. n.75/2017;
- **che** con decreto presidenziale n 122 del 1.9.2022 si è provveduto a fornire alla delegazione trattante di parte datoriale le linee d'indirizzo per la ripartizione del fondo nell'ambito della contrattazione collettiva integrativa;
- **che** in data 15/9/2022 è stata sottoscritta, tra le delegazioni di parte pubblica e di parte sindacale, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente della Provincia di Ancona – parte economica 2022;
- **che** in relazione alla suddetta ipotesi di accordo integrativo è stato acquisito il parere dell'organo di revisione in merito al controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (verbale n. 45 del 23/9/2022);
- **che** con Decreto del Presidente della Provincia n. 138 del 4/10/2022 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva dell'accordo economico 2022;
- **che** con la ripartizione delle risorse decentrate per l'anno 2022 si dà piena attuazione al contratto collettivo integrativo – CCI 2019/2021 di cui si dà atto della ultrattività in assenza di nuovo accordo;

Convengono quanto segue:

Art.1

Criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

1. L'art. 20 del CCI 2019/2021 stabilisce al riguardo quanto segue:
 1. *Le risorse del "Fondo risorse decentrate", sia per la parte stabile (art.67, commi 1 e 2 CCNL 21.05.2018) sia per la parte variabile (art.67, comma 3, CCNL 21.05.2018), sono determinate annualmente con atto del Dirigente del Settore I - area Organizzazione e risorse umane, secondo le modalità di cui all'art. 67 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, eventualmente integrate dalle risorse previste da specifiche norme di legge, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa del personale.*
 2. *La costituzione del fondo nei termini anzidetti è oggetto di informazione sindacale preventiva.*
 3. *Le risorse annualmente disponibili, così come determinate ai sensi del comma 1, sono utilizzate nel rispetto delle norme vigenti, nonché sulla base di quanto definito negli articoli seguenti.*
 4. *Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione) negli importi certificati dall'organo di revisione e nei limiti fissati dalla normativa vigente, integrano le risorse disponibili per l'incentivazione della performance individuale e organizzativa e sono distribuite secondo le modalità definite agli articoli 21 e 22 del presente CCI.*

5. *Le risorse finanziate da specifiche disposizioni di legge di cui all'art. 67, comma 3, lett. c) del CCNL 21/05/2018, sono definite in via previsionale nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e corrisposte secondo i criteri previsti dai rispettivi regolamenti e dalle norme contrattuali vigenti in materia.*
6. *La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, comma 1, del CCNL 2016-2018 e quindi:*
 - *progressioni economiche nella categoria d'inquadramento;*
 - *indennità di comparto;*
 - *indennità ex VIII qualifica funzionale, di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995.*
7. *Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti, di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.*
8. *Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.*
9. *Le parti contrattuali, nella ripartizione delle risorse decentrate a disposizione, operano al fine di garantire che alla performance individuale sia destinato almeno il 30% delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 67, comma 3, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma, al fine di garantire un'adeguata differenziazione del premio individuale, secondo quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/05/2018.*
10. *L'utilizzo delle risorse decentrate è finalizzato:- a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e nella qualità dei servizi istituzionali erogati agli utenti;- ad assicurare la corrispondenza fra i compensi riconosciuti e il miglioramento dei servizi erogati, secondo obiettivi predefiniti;- alla valorizzazione del merito, sia in termini di gruppo di lavoro che individuale;- all'incentivazione della qualità delle prestazioni lavorative rese.*

2. Le risorse decentrate stabili risultano vincolate nella loro destinazione dai pregressi accordi con la parte sindacale nell'ambito del CCI 2019/2021, e/o a seguito di specifiche disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto Funzioni Locali;

Per l'anno 2022:

- le **indennità condizioni** di lavoro (art.24) vengono stabilite come di seguito:

Indennità condizioni di lavoro	Quota giornaliera
Rischio (da € 5 a 10)	7
Disagio (da € 1 a 5)	2,5
Maneggio valori (da € 1 a 2)	1,5

L'importo giornaliero delle indennità di cui sopra non potrà comunque superare la somma di € 10 al giorno.

- **Progressioni economiche orizzontali anno 2022:** attivazione delle progressioni economiche orizzontali (artt. 31e 32 del CCI) da riconoscere in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, non superiore al 45% della platea dei potenziali beneficiari, nel limite delle risorse disponibili e del contingente di personale avente diritto che non ha ottenuto la progressione economica negli ultimi 24 mesi, con applicazione degli stessi criteri di cui all'art. 32 del CCI

normativo sottoscritto in data 23/8/2019 come modificato dall'accordo decentrato integrativo sottoscritto il 18/09/2020. Ciò al fine di presidiare e salvaguardare la permanenza di un livello adeguato del fondo risorse decentrate che possa consentire il concreto riconoscimento al personale dei premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, elementi che l'Amministrazione ritiene imprescindibili per il corretto funzionamento del sistema di valutazione dell'ente;

Per potenziali beneficiari si intendono tutti i dipendenti che hanno i requisiti per poter accedere alla progressione economica 2022 indipendentemente dalla presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

3. le risorse stabili residue e le ulteriori risorse variabili diverse da quelle con vincolo di destinazione (risparmi da straordinario accertati a consuntivo – art.67, comma 3, lett. e), CCNL 21.05.2018, sono destinate a finanziare la **performance**.

- in applicazione di quanto previsto dall'art. 69 del CCNL 21/5/2018 e dall'art. 22 del CCI 2019-2021, al fine di valorizzare le **migliori performance individuali** dei dipendenti, le parti stabiliscono, per l'anno 2022, che la maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente è attribuita ad una quota non superiore al 4% del personale di ciascun settore che consegue le valutazioni più elevate, con arrotondamento all'unità superiore. Nei limiti della percentuale stabilita, in caso di parità di valutazione, prevale il dipendente con più anzianità di servizio, con esclusione dei dipendenti che hanno percepito il premio nelle due annualità precedenti. In caso di parità di valutazione ed anzianità di servizio da parte di due o più dipendenti che non hanno ricevuto il premio nelle annualità precedenti decide il dirigente con provvedimento motivato. Per tale finalità vengono utilizzate le risorse destinate ai "*premi correlati alla performance organizzativa*";

Art.2

Applicazione dei criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

A seguito dell'applicazione dei criteri di cui al precedente art.1 le risorse disponibili per la contrattazione integrativa per l'anno 2022 per il personale non dirigente risultano ripartite come segue:

RISORSE DECENTRATE 2022 – RIPARTIZIONE	IMPORTO
INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68, CO 1, CCNL 21/5/2018 - ART. 33, CO 4, LETT. B) C) CCNL 22/1/2004)	89.000,00
INDENNITÀ CORRISPOSTE AL PERSONALE EX VIII Q.F. NON TITOLARE DI P.O. (ART. 68 CO 1 CCNL 21/5/2018 – ART. 37, CO 4, CCNL 6/7/1995)	1.100,00
PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE (ART. 68, CO 2, LETT. A E LETT. B CCNL 21/5/2018)	191.356,47
INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO: DISAGIO, RISCHIO, MANEGGIO VALORI (ART. 68, CO 2, LETT. C) CCNL 21/5/2018)	74.000,00

INDENNITA' DI TURNO, INDENNITA' DI REPERIBILITA', COMPENSI DI CUI ALL'ART. 24 CO 1 CCNL 14/9/2000 (ATTIVITA' PRESTATATA IN GIORNO FESTIVO) (ART. 68, CO 2, LETT. D) CCNL 21/5/2018)	141.000,00
COMPENSI PER SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68, CO 2, LETT. E) CCNL 21/5/2018 - ART. 70 QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	175.000,00
INDENNITA' DI FUNZIONE (ART. 68, CO 2, LETT. F/ART. 56 – SEXIES CCNL 21/5/2018 CAT C-D)	15.690,00
INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO (ART. 56 – QUINQUIES CCNL 21/5/2018)	31.000,00
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE (ART. 68 CO 2 LETT. G) CCNL 21/5/2018) E COMPENSI ISTAT (ART. 70 TER CCNL 21/5/2018)	212.211,38
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 68, CO 2, LETT. H CCNL 21/5/2018) SECONDO LA DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 54 DEL CCNL 14/9/2000	0.00
PROGRESSIONI ECONOMICHE STORICHE	301.000,00
PROGRESSIONI ECONOMICHE, CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, FINANZIATE CON RISORSE STABILI (ART. 68 CO 2 LETT. J) CCNL 21/5/2018)	42.000,00
DIFFERENZIALE DEL PREMIO INDIVIDUALE NEI LIMITI DEL 30% DEL VALORE MEDIO PRO – CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE – LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DEFINISCE PREVENTIVAMENTE UNA LIMITATA QUOTA MASSIMA DI PERSONALE VALUTATO A CUI TALE MAGGIORAZIONE PUO' ESSERE ATTRIBUITA (ART. 69 CCNL 21/5/2018)	INCLUSO NELLA VOCE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
TOTALE €	1.273.357,85

Art.3

Disposizioni finali

1. Le parti, nel prendere atto della rilevanza del risultato raggiunto con la sottoscrizione del presente accordo, evidenziano la perdurante situazione di complessità del contesto organizzativo dell'ente, caratterizzato dalla presenza in servizio di un solo dirigente di settore e dalla generale carenza di personale in tutte le Aree dell'Ente.
2. Le parti danno atto concordemente che a seguito della imminente approvazione del nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021 alcuni istituti/indennità disciplinati nella parte normativa del CCI potranno trovare adeguata rivisitazione.